

## Meno formalismi

### Iter non più obbligatorio

La Corte di cassazione ha sanato con un proprio intervento un palese errore dell'Ufficio che, a seguito di un pvc, aveva contestato un comportamento antielusivo a una società a norma del soppresso articolo 37 bis del Dpr 600/1973.

In base a tale norma (il cui contenuto è ora previsto dall'articolo 10 bis della legge 212/2000) a pena di nullità, l'avviso di accertamento deve essere preceduto dalla richiesta al contribuente di chiarimenti. Non avendo effettuato tale richiesta, il giudice di primo grado aveva annullato l'atto

# La Cassazione riqualifica l'abuso in evasione e salva l'atto impositivo

## La sentenza

Per i giudici non è quindi censurabile il mancato rispetto del contraddittorio

**Laura Ambrosi**  
**Antonio Iorio**

La Cassazione può riqualificare autonomamente una contestazione di elusione fiscale in evasione fiscale, con la conseguenza che non è più censurabile il mancato rispetto dell'iter obbligatorio per la formulazione della contestazione elusiva da parte dell'Ufficio che avrebbe comportato l'annullamento dell'atto.

A enunciare questo singolare principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 444 depositata ieri, che, anche se riferita ad un accertamento anti elusivo (ex articolo 37 bis del Dpr 600/1973) è attuale poiché astrattamente applicabile anche alle

contestazioni di abuso del diritto (articolo 10 bis della legge 212/2000).

In sintesi, la Suprema Corte ha "sanato" con un proprio intervento un palese errore dell'Ufficio che, a seguito di un Pvc, contestava un comportamento antielusivo ad una società a norma del soppresso articolo 37 bis del Dpr 600/1973.

In base a tale norma (così come ora previsto dall'articolo 10 bis della legge 212/2000) a pena di nullità, l'avviso di accertamento deve essere preceduto dalla richiesta, al contribuente, di chiarimenti in cui devono essere indicati i motivi per cui si reputa applicabile una simile contestazione elusiva.

Non avendo effettuato tale richiesta, il giudice di primo grado annullava l'atto mentre in secondo grado la Cgt riteneva non necessario il con-



**Confuso dai giudici di merito e dal Fisco un comportamento evasivo per un'ipotesi di elusione**

traddittorio preventivo.

Nel ricorso per Cassazione la società eccepiva la violazione dell'obbligo del contraddittorio previsto dall'articolo 37 bis citato espressamente sanzionata con la nullità (oggi annullabilità) dell'atto.

Secondo i giudici di legittimità, la ricostruzione del fatto alla base dell'avviso di accertamento e confermata dal giudice d'appello era logica e coerente e quindi non poteva essere rivalutata in sede di legittimità. Tuttavia, il Collegio non ne ha condiviso la qualificazione giuridica in termini di abuso del diritto/elusione, poiché, sempre secondo i giudici, le contestazioni erano chiaramente dirette a contrastare l'evasione fiscale (e non un abuso). In altri termini, nella specie, dalla contestazione operata dall'Agenzia non emergeva un uso distorto della normativa fiscale o del singolo strumento negoziale che caratterizza l'elusione/abuso, ma dei veri comportamenti evasivi.

Da qui, secondo la Cassazione, l'irrelevanza dell'errore dell'Agenzia che ove la contestazione fosse rimasta qualificata abuso, avrebbe comportato l'illegittimità dell'atto impositivo.

Nonostante la precisazione dei giudici che si tratta di una riqualificazione giuridica, il dubbio è che di fatto sia stata operata una valutazione di merito non sempre consentita alla Suprema Corte.

In ogni caso, a prescindere dalla valutazione, è singolare nella vicenda che non solo i giudici di due gradi abbiano confuso (o meglio avallato) un'ipotesi di elusione rispetto a un comportamento evasivo, ma addirittura abbia sbagliato, in modo abbastanza macroscopico, la stessa agenzia delle Entrate che ha effettuato l'accertamento esaminando verbali e documenti e motivando la contestazione quale operazione elusiva e non evasiva. La Cassazione invece, pur non potendo entrare nel merito, ha individuato una fattispecie evasiva anziché elusiva.